COMUNE DI LORETO APRUTINO

Ordinanza N. 9 del 05/05/2020

PROPOSTA N.ro 15 del Settore SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA Ufficio AVIGILI URBANI

OGGETTO: Riapertura parziale servizi pubblici già sospesi per emergenza sanitaria COVID-19

I L S I N D A C O

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020;

DATO ATTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

CONSIDERATO che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia l'obbligo del mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

ACCERTATO che le nuove disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 non hanno apportato modifiche a quanto previsto dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 relativamente allo svolgimento dei mercati all'aperto;

VISTA l'Ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto: "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con speciale riferimento al punto 13;

VISTA l'Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto *"Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*, con speciale riferimento ai punti 4 e seguenti;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 3 del 10 marzo 2020, recante *"Sospensione Mercato settimanale e chiusura di servizi pubblici non essenziali"*;

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove disposizioni normative, è possibile riaprire i mercati scoperti, con il rispetto delle prescrizioni legate alla sicurezza sanitaria degli interessati e dei cittadini;

RITENUTO che, ferma restando la chiusura del cimitero fino a nuove disposizioni, occorre permettere ai familiari delle persone decedute a partire dalla data iniziale dell'emergenza sanitaria, e visto il perdurare della stessa, la visita ai propri cari sia per motivi caritatevoli nei confronti dei deceduti, che per motivi psicologici nei confronti dei familiari;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

O R D I N A

1 – per i motivi descritti in premessa e con effetto immediato:

a) è riaperto il mercato settimanale del giovedì limitatamente alla vendita di generi alimentari, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area mercatale all'aperto, in Piazza Garibaldi, sarà perimetrata (all. 1), con individuazione di un varco di accesso (in prossimità dell'incrocio con Via Vittorio Veneto), separato da quello di uscita (incrocio con Via dei Normanni nei pressi dell'edicola), mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano anche il passaggio tra i banchi di vendita;

- i titolari di posteggio si posizioneranno, secondo le indicazioni degli Operatori di Polizia Locale, nell'area mercatale non prima delle ore 08.00;

- lo sgombero avverrà dopo le ore 13.00 e comunque quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno;

il posizionamento dei singoli banchi all'interno dell'area potrà subire degli spostamenti e/o riduzioni affinché siano garantire e rispettate le misure di sicurezza;

- l'attività di compravendita sarà consentita ad una sola persona per nucleo familiare, eventualmente accompagnata da un minore di anni 14, dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

- l'accesso all'area mercatale sarà consentito a massimo 20 avventori per volta, ferma restando la possibilità degli Operatori di Polizia Locale di limitare l'accesso per motivi di sicurezza;

- gli esercenti l'attività di vendita devono provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni contenute nei punti precedenti

- l'attività di compravendita dovrà essere effettuata in modo che la manipolazione dei generi alimentari venga effettuata esclusivamente dall'operatore commerciale, che dovrà esporre dei cartelli con la seguente indicazione "DIVIETO DI TOCCARE LA MERCE" e dovrà garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie onde evitare la commistione tra l'attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita e l'attività di gestione della cassa;

- gli avventori dovranno usare obbligatoriamente guanti e mascherine e comunque dovranno garantire copertura delle vie respiratorie e dovranno comunque rispettare tutte le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio;

- gli operatori dovranno garantire il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento personale; gli stessi dovranno usare obbligatoriamente guanti e mascherine e comunque dovranno garantire copertura delle vie respiratorie e dovranno rispettare tutte le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, assicurando ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani;

b) è riaperto al pubblico il cimitero comunale con le seguenti modalità:

- l'apertura avverrà dalle ore 08.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni;

- l'ingresso sarà contingentato e potranno essere presenti all'interno un massimo di 60 persone ferma restando la possibilità degli Operatori di Polizia Locale di limitare l'accesso per motivi di sicurezza;

- i cittadini dovranno rispettare tutte le misure di distanziamento e protezione sanitaria dettate dalla normativa emergenziale, e quindi:

* dovranno indossare obbligatoriamente guanti e mascherine e, comunque, dovranno garantire la copertura delle vie respiratorie;

* dovranno mantenere una distanza minima tra di loro di almeno 2 metri;

- l'accesso dovrà avere una durata massima di 30 minuti

- fino al 10 maggio 2020 l'accesso sarà consentito soltanto ai familiari delle persone defunte nel periodo emergenziale, previa prenotazione da effettuare al Centro Operativo Comunale;

c) **è riaperto** al pubblico l'Ecosportello, presso il Mercato coperto a far data dal 11 maggio 2020 e previa sottoscrizione di adeguato protocollo di sicurezza con il soggetto gestore;

d) è riattivato il servizio di affissione manifesti a far data dal 11 maggio 2020;

e) sono confermate tutte le altre disposizioni dell'Ordinanza sindacale n. 3 del 10 marzo 2020

DISPONE

per quanto attiene le operazioni cimiteriali**,** quanto segue:

1) **è consentito** svolgere le operazioni cimiteriali esclusivamente in orario pomeridiano preferibilmente senza presenza di persone; è consentito, previo assenso della Ditta incaricata, assistere alle operazioni esclusivamente ai familiari più prossimi e comunque in numero non superiore alle 3 unità, e nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020;

2) **è consentito** riprendere le ordinarie operazioni cimiteriali di estumulazione, esumazione, anche finalizzate al vuotamento di un loculo per consentire nuove tumulazioni, nonché di inumazioni in fossa a terra;

3) ove le circostanze dovessero richiederlo, su valutazione dell'Ufficio cimiteriale o del Gestore, **è consentito** rinviare le operazioni di tumulazione provvedendo in tal caso alla deposizione del feretro nella camera mortuaria comunale, dando atto che le operazioni potranno eseguirsi successivamente anche senza previo avviso ai familiari;

4) **è consentito** ai familiari più prossimi del defunto accedere all'interno della camera mortuaria comunale in massimo 1 persona per volta;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Forza Pubblica è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Loreto Aprutino:

2. La trasmissione di copia del presente Provvedimento:

- al Prefetto di Pescara

- alla Regione Abruzzo;

- alla Stazione Carabinieri di Loreto Aprutino;

- al Comando di Polizia Municipale;

- alle Associazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale.

Loreto Aprutino, lì 05/05/2020

Il Sindaco
Dott. STARINIERI GABRIELE